



Tribunale Ordinario di Lamezia Terme

Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme

m dg		
07916002207 TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME		
N 1203	1 2 LUG. 2016	
UOR	CC	RUO

**PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME ED IL LOCALE ORDINE DEGLI AVVOCATI PER L'APPLICAZIONE DEL COMMA 3-BIS ART. 83 D.P.R. n. 115/2002**

- I. Il presente protocollo ha la finalità di stabilire le modalità con le quali sarà applicato il comma 3-bis dell'art. 83 d.P.R. n. 115 del 2002, relativo alla liquidazione dei compensi dei difensori e degli ausiliari del giudice e delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, e dei conseguenti adempimenti che incomberanno sui soggetti interessati ad ottenere la liquidazione del compenso per l'attività svolta nel processo ed a carico dello Stato.
- II. La legge di stabilità 2016 (v. art. 1, comma 783, legge 208 del 2015) ha modificato l'art. 83 del d.P.R. 115 del 2002, introducendo un ultimo comma (comma 3-bis), entrato in vigore in data 1 gennaio 2016; la nuova norma recita: *"il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta"*.
- III. Alla nuova norma deve attribuirsi natura processuale, sicché essa soggiace al principio *tempus regit actum* e trova applicazione, pertanto, a tutti i decreti di pagamento emessi con decorrenza dall'1 gennaio 2016.
- IV. Resta salvo il diritto del difensore o dell'ausiliario che non abbiano potuto proporre istanza di liquidazione nel rispetto della nuova normativa; così, a titolo di esempio, la nuova norma non troverà applicazione ai processi civili ove l'udienza di precisazione delle conclusioni si sia tenuta anteriormente al 1° gennaio 2016 ovvero ai processi penali ove la pronuncia del dispositivo sia avvenuta prima della suddetta data.
- V. In base al dato testuale della norma (*"il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del*



*Tribunale Ordinario di Lamezia Terme*

*Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme*

*provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta*") al giudice non è consentito liquidare il compenso spettante al difensore o agli ausiliari della parte ammessa al patrocinio se non al momento della decisione.

- VI. Il comma 3-bis cit. individua, altresì, il momento ultimo entro il quale il giudice del procedimento può decidere sull'istanza di liquidazione: superato tale momento, il giudice del procedimento perde la *potestas decidendi* sull'istanza di liquidazione.
- VII. L'avverbio "contestualmente", contenuto nel comma 3-bis cit. deve essere inteso in senso "temporale" (ovvero contemporaneamente) e non contenutistico (ovvero "insieme", in un unico atto); resta fermo, infatti, il regime impugnatorio proprio del decreto di pagamento e la distinzione, documentale, tra sentenza e decreto di liquidazione (cfr. Cass. Civ., sez. I, 31 marzo 2011 n. 7504).
- VIII. La liquidazione dei compensi a carico dello Stato necessita sempre dell'istanza del soggetto interessato (difensore, ausiliario) e non può essere disposta *ex officio*: resta fermo, infatti, l'art. 82 del d.P.R. 115 del 2002 che presuppone un atto di impulso della parte ammessa ossia una istanza di liquidazione degli onorari (cfr. in argomento, Cass. Civ. 13 maggio 2009 n. 11038).
- IX. L'istanza di liquidazione del compenso del difensore dovrà essere necessariamente corredata dalla documentazione, anche in copia semplice, già presentata al Giudice che ha ammesso al patrocinio ovvero al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, in caso di ammissione provvisoria disposta da tale organo. Tenuto conto del disposto degli artt. 112 e 136 d.P.R. 115 del 2002, l'Avvocato, nell'istanza di liquidazione, avrà cura di indicare che, in caso di mancata variazione reddituale comunicata dalla parte ammessa, su cui grava il relativo obbligo, per tutta la durata del processo, non si è proceduto ad alcuna comunicazione ex art. 79 co. 1 lett. d) d.P.R. cit.
- X. Ove vi sia stata una variazione reddituale comunicata dalla parte ammessa, l'Avvocato depositerà, unitamente all'istanza di liquidazione, documentazione attestante la suddetta variazione.



*Tribunale Ordinario di Lamezia Terme*

*Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme*

- XI. Invero, argomentando ex artt. 112 e 136 d.P.R. 115 del 2002, deve ritenersi che il giudice investito dell'istanza di liquidazione sia tenuto a verificare la sussistenza al momento della domanda di ammissione e la persistenza sino al momento della liquidazione dei requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
- XII. Il termine ultimo per la presentazione dell'istanza di liquidazione andrà individuato, in ambito civile: a) alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. (comparsa conclusionale ovvero memoria di replica ove depositata); b) nell'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. o 281-quinquies co. II c.p.c.; c) nell'udienza di discussione ex art. 429 co. I c.p.c.; d) nell'udienza di trattazione della causa ex art. 702-bis c.p.c., ovvero delle cause cautelari, di reclamo o pendenti in fase sommaria, allorquando il giudice – che avrà cura di informare della circostanza le parti – ritenga di riservare la causa per la decisione; e) per le procedure esecutive, l'udienza di assegnazione; f) per le procedure concorsuali: nell'udienza prefallimentare che precede l'assunzione in riserva dell'istanza di fallimento (in tal caso, il giudicante avrà cura di avvertire le parti interessate della sua intenzione di assumere riserva); dichiarato il fallimento, prima della pronuncia del decreto di chiusura del fallimento.
- XIII. In sede penale, invece, il termine ultimo per la presentazione dell'istanza di liquidazione andrà individuato: a) entro l'udienza preliminare, nei casi di rinvio a giudizio o di sentenza di non luogo a procedere; b) entro l'udienza di discussione, nei casi di definizione della fase con sentenza di merito (abbreviato – dibattimento). Tenuto conto delle peculiarità processuali dei procedimenti in fase di indagini preliminari, può consigliarsi al difensore di depositare l'istanza di liquidazione per la fase delle indagini preliminari, ed i correlati documenti, quando ha notizia del procedimento. Può ritenersi possibile, ex art. 93 d.P.R. n. 115/2002, presentare l'istanza di liquidazione al giudice della fase successiva.
- XIV. Si precisa che l'istanza di liquidazione e la documentazione relativa di cui ai precedenti, sia in ambito civile che in ambito



*Tribunale Ordinario di Lamezia Terme*

*Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme*

penale, andrà presentata in forma scritta, sottoscritta dal difensore nominato e prodotta personalmente dal suddetto difensore ovvero da un delegato d'udienza, ovvero per via telematica.

- XV. Allorquando l'istanza di liquidazione sia presentata all'ultimo momento utile, ove la documentazione allegata risultasse insufficiente o inconferente, il giudice non potrà rimettere in termini il soggetto interessato per l'integrazione dei documenti prodotti, ma rigetterà la domanda perché non supportata da adeguato compendio probatorio.
- XVI. Invero, l'art. 83, comma 3-bis, cit., non individua una decadenza per il soggetto interessato, bensì uno sbarramento temporale della *potestas decidendi* del giudice del procedimento: le ipotesi di decadenza (vieppiù da situazioni giuridiche soggettive connesse a diritti fondamentali) devono essere tipiche ed espresse, elementi assenti dalla norma in parola; inoltre, come noto, l'ammissione al gratuito patrocinio determina l'insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato (Cass. Civ., sez. VI-2, ordinanza 27 gennaio 2015 n. 1539) e il diritto di credito che nasce da questo rapporto è sottoposto a prescrizione.
- XVII. L'argomentazione che precede induce a ritenere che il difensore della parte ammessa al patrocinio, che non abbia presentato istanza nel corso del processo e non sia stato dunque liquidato contestualmente alla definizione del giudizio, ex art. 83 comma 3-bis cit., possa ricorrere - ove non sia nel frattempo intervenuta prescrizione del diritto - agli strumenti di tutela ordinari e generali, ossia il ricorso per decreto ingiuntivo o l'instaurazione di giudizio ordinario (Cass. Civ., 31 marzo 2006 n. 7633); in tal caso, tuttavia, potrà trovare applicazione l'art. 92 co. I c.p.c., con conseguente irripetibilità delle spese sostenute dal soggetto interessato per ottenere, in via ordinaria, il proprio compenso a spese dello Stato, trattandosi di un nuovo giudizio essenzialmente determinato dalla negligenza dell'interessato nel presentare tempestivamente l'istanza di liquidazione.

Lamezia Terme, 12 Luglio 2016



*Tribunale Ordinario di Lamezia Terme*

*Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme*

*Il Presidente del Tribunale  
di Lamezia Terme*

*Dott. Bruno Brattoli*

*Il Presidente dell' Ordine degli Avvocati  
di Lamezia Terme*

*Avv. Antonello Bevilacqua*